Penale Sent. Sez. 5 Num. 19970 Anno 2019
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: BORRELLI PAOLA
Data Udienza: 15/03/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
GIRARDI ANDREA nato a COLOGNA VENETA il 12/04/1986
GIRARDI ELENA nata a LONIGO il 16/02/1976

avverso la sentenza del 01/03/2018 del TRIBUNALE di VICENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLO CANEVELLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito l'Avv ZERBINATI, per gli imputati, che si è associato alle conclusioni del Proc. Gen. per quanto riguarda il primo motivo di ricorso e che ha insistito per l'accoglimento del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata in data 1 marzo 2018 dal Giudice monocratico del Tribunale di Vicenza, Giudice dell'appello proposto da Andrea ed Elena Girardi avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace della stessa città li aveva condannati per lesioni personali ai danni, rispettivamente, di Umberto Percali e Vanessa Girardi, con condanna generica al risarcimento dei danni e provvisionale.

2. Il ricorso unico proposto nell'interesse degli imputati si compone di due motivi.

2.1. Con il primo, i ricorrenti — lamentando violazione di legge e vizio di motivazione — pongono una questione processuale, assumendo la nullità della sentenza perché il processo di appello si era svolto in assenza del difensore di fiducia nonostante questi, alle ore 11:45 del giorno dell'udienza (fissata per le 13.45) avesse inviato una pec deducendo l'impedimento a raggiungere il Tribunale di Vicenza a causa della neve e tale istanza, benché la mail fosse stata ricevuta, non era stata tenuta in considerazione, non venendo neanche menzionata nella sentenza.

2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova perché il Giudice aveva attribuito rilievo:

- ai contributi ricostruttivi delle persone offese nonostante queste fossero anche imputate e fossero di contenuto opposto a quelle dei testi terzi Gianfranco Girardi e Rosalinda Lancellotto (che i ricorrenti riportano per stralcio nei ricorsi), ritenuti inattendibili solo perché genitori degli imputati;

- al referto medico, nonostante la persona offesa si fosse recata al pronto soccorso solo a distanza di ventisei ore dall'accaduto, adducendo una giustificazione fasulla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono complessivamente infondati e vanno, pertanto, respinti.

2. Il primo motivo di ricorso — con cui la difesa si duole della mancata considerazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'1 marzo 2018 — è infondato.

In primo luogo, deve rimarcarsi una circostanza non riportata nel ricorso, vale a dire che agli atti si rinviene apposito provvedimento del Giudice monocratico che dà atto che l'istanza era stata inviata alle ore 11.59 del giorno dell'udienza — circostanza che emerge dalla stessa mail — e che tuttavia essa le era stata trasmessa e che era stata visionata dal giudicante solo al termine dell'udienza, donde la mozione era da considerarsi tardiva; il provvedimento reca la data del primo marzo 2018, ore 15:40.

Orbene, detta annotazione evidenzia come l'istanza, benché trasmessa prima dell'udienza (il verbale reca come ora di inizio le 14:05), non fosse stata sottoposta al Giudice monocratico in tempo utile per essere valutata, il che la rende ininfluente per le sorti del procedimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A questa conclusione si giunge, in primo luogo, perché il Collegio intende accedere, condividendola, alla giurisprudenza di questa Corte ispirata a quella sviluppatasi per le trasmissioni via fax, secondo cui l'istanza inviata via PEC non è irricevibile o inammissibile, ritenendo tuttavia che solo allorché il Giudice ne abbia preso conoscenza egli è tenuto a valutarla (Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C., Rv. 270912 - 01; Sez. 3, n. 923 del 10/10/2017, dep. 2018, Salvo ed altri, n.m.; Sez. 2, n. 56392 del 23/11/2017, Ishlyamski, n.m.; Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963 cfr. Anche Sez. I, n. 38336 del 1/08/2017, Musolino, in cui è stata affermata la legittimità della celebrazione dell'udienza per la quale era stata inoltrata istanza di differimento via p.e.c. per un impedimento a comparire del difensore che non risultava tra gli atti del processo).

In altri termini, la circostanza che l'istanza di rinvio non sia stata posta all'attenzione del Giudice procedente costituisce la concretizzazione di un rischio che ricade a carico di chi ha scelto di utilizzare il meccanismo di trasmissione di cui si discute.

Alle considerazioni sopra sviluppate si aggiunga che l'istanza non era documentata il che, al di là della motivazione adoperata dal Giudice monocratico per giustificare *ex post* il mancato rinvio, rende comunque corretta da un punto di vista procedurale la celebrazione del processo senza il difensore a cui si riferiva l'impedimento. Una siffatta impostazione del giudizio di questa Corte trova legittimazione nella giurisprudenza di legittimità — che il Collegio condivide — secondo cui «*qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla*» (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Ne consegue che la Corte di cassazione, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal Giudice *a quo* a sostegno della scelta avversata dal ricorrente e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o, come nella specie, giustificata solo *a posteriori*.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché sollecita una rivalutazione delle risultanze probatorie, discutendo il peso attribuito a questo o a quell'elemento vagliato, ma non evidenziando — contrariamente a quanto predicato — manifeste illogicità motivazionali, né travisamento della prova.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A questo proposito, va ricordato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Ne consegue che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17 marzo 2015, O., Rv. 262965).

Quanto al travisamento della prova, in particolare, giova rimarcare che esso consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, devono ritenersi inammissibili i motivi — come quello *sub iudice* — contenenti trascrizioni parziali di singoli brani di prove dichiarative, brani adoperati, nella loro visione atomistica scevra dal necessario inquadramento di insieme, per sostenere le proposte censure motivazionali (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552).

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15/03/2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale